



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°112 CSAT 04 del 22 ottobre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 22 ottobre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento 5/A

Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

SOC. ACICATENA CALCIO 1973 (CT) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Cordova Francesco.
 Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Acicatena Calcio 1973 - Città di S. Agata del 13.10.2019 C.U. n. 105 del 16.10.2019.

La So.- Acicatena Calcio 1973, in persona del suo rappresentante legale con tempestivo preannuncio reclamo del 16.10.2019 e successivo deposito a mezzo pec del 19.10.2019 dei motivi di gravame chiede la rideterminazione della sanzione come irrogata dal GST al proprio tesserato sostenendo in buona sintesi che il comportamento dallo stesso posto in essere è avvenuto in maniera del tutto involontaria e comunque non può essere considerato violento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto gravame è infondato e deve essere rigettato

Infatti pur volendo accedere alla tesi difensiva della reclamante per cui il comportamento del sig. Francesco Cordova andrebbe inquadrato nella condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS piuttosto che nella condotta violenta ex art. 38 CGS la sanzione risulta comunque irrogata in maniera corretta dal giudice di prime cure per cui la stessa deve essere confermata poiché la sanzione minima prevista dall'art. 39 del CGS deve essere comunque aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 73 delle NOIF in ragione della funzione di "capitano" dallo stesso ricoperta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone per l'effetto addebitarsi l'importo di € 130,00 quale contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 6/A

Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SPORTING ATENE MESSINA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Bazemo Kevin e Giordano Emanuele.

Campionato Under 17 Regionali Girone "C2" Gara: Sporting Atene Messina - Camaro 1968 del 06.10.2019.

C.U. n.91/26 sgs del 9.10.2019.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 15.10.2019 l'ASD Sporting Atene Messina, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la decisione, come in epigrafe riportata, assunta dal GST a carico dei suoi calciatori e ne chiede, in buona sintesi, una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il gravame così come proposto è inammissibile per violazione dei termini procedurali.

Infatti, in base a quanto disposto dall'art. 76 del C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo posta certificata presso la segreteria della CSAT e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte (n.d.r. ove necessario) entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 2).

Il reclamo deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della CSAT e trasmesso ad opera del reclamante (n.d.r. ove necessario) alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione che si intenda impugnare (comma 3).

E ciò senza sottacere che il gravame sarebbe altresì inammissibile per non essere stato sottoscritto né con segno grafico né con firma digitale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 7/A

Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

S.S.D. ALBA ALCAMO (TP) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore Galeoto Antonio.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: CUS Palermo - Alba Alcamo del 12.10.2019.

C.U. n.105 del 16.10.2019.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 20.10.2019 la SSD Alba Alcamo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la decisione, come in epigrafe riportata, assunta dal GST a carico del proprio calciatore e ne chiede, in buona sintesi, una rideterminazione in termini più equi in ragione della provocazione subita da parte di un tesserato avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il gravame così come proposto è inammissibile per violazione dei termini procedurali.

Infatti in base a quanto disposto dall'art. 76 del C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo posta certificata presso la segreteria della CSAT e trasmessa ad opera del reclamante alla

controparte (ndr ove necessario) entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 2).

Il reclamo deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della CSAT e trasmesso ad opera del reclamante (ndr ove necessario) alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione che si intenda impugnare (comma 3).

E ciò senza sottacere che il gravame è altresì inammissibile per essere stato redatto in maniera del tutto generica non contenendo specifiche censure contro la decisione impugnata.

Sebbene le rilevate plurime inammissibilità precluderebbero l'esame di merito, non di meno questa Corte, solo per completezza espositiva, non può non rilevare l'infondatezza del gravame in ragione del comportamento violento assunto al termine della gara dal calciatore Galeoto in danno di un avversario e del successivo comportamento irriguardoso nei confronti del DDG dopo la notifica dell'espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI